

**BOLLO ASSOLTO**  
IN MODO VIRTUALE

Dott. GIANFRANCO FANTINI  
NOTAIO  
Via Artieri, 2 - 40125 BOLOGNA  
Tel. 051.26.62.79

Repertorio n. 52322

Fascicolo n. 9484

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove (2009)

Oggi lunedì tredici(13) luglio alle ore diciotto (18).

In Bologna Viale Aldo Moro 22.

Avanti a me dott. GIANFRANCO FANTINI Notaio iscritto al Collegio Notarile di

Bologna con residenza in Bologna, sono presenti i signori:


- BORDONI FABIO, nato a Budrio (BO) il 23 ottobre 1963 ed ivi residente in viale Benni n.48, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale delegato a rappresentare l'Associazione Sindacale Confartigianato Imprese della provincia di Bologna, con sede in Bologna via Papini n. 18, C.F. 00329130371;

- CAPPONI RINA, nata a Gaggio Montano (BO) il 27 giugno 1952 e residente a Marzabotto (BO) in via Barleda n.14, la quale interviene ed agisce nel presente atto quale delegato a rappresentare l'Associazione Sindacale FILCA - CISL di Bologna, con sede in Bologna via Milazzo n. 16, C.F. 80059110371;

- FAVA FAUSTO, nato a Crevalcore (BO) il 18/02/1965 e residente a San Giovanni in Persiceto (BO) in via Cento 26/c, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale delegato a rappresentare l'Associazione Sindacale FIL-LEA-CGIL di Bologna, con sede in Bologna via Marconi n.67/2, C.F. 91175710374;

- NOTA GIULIO LUCIANO MARIA, nato a Matera (MT) il 17 aprile 1968 e residente a Monteveglio (BO), in via Ziribega n.34/2, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale delegato a rappresentare l'Associazione Sindacale

Stampa circolare: NOTAIO GIANFRANCO FANTINI BOLOGNA  
Stampa rettangolare: 30-7-2009 91.01  
Stampa rettangolare: 13,00 €  
Stampa rettangolare: DIRETTORE - FIRMATO IL LEGALE



FeNEAL – UIL di Bologna, con sede in Bologna via Serena n. 2/2, C.F.

92025930378;

- PONZIO ENZO, nato a Budrio (BO) il 29 agosto 1966 e residente a Budrio in via Andrea Costa n.67, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale delegato a rappresentare l'Associazione sindacale CNA Costruzioni di Bologna, con sede in Bologna viale Aldo Moro n. 22, C.F. 80040250377 e della

CNA di IMOLA con sede in Imola (BO) via Pola n. 3, C.F. 90009220378,

- LAVEZZO ROMANO, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 17 febbraio 1946 e

residente a Bologna in via Ghiberti n. 15, il quale interviene ed agisce nel

presente atto quale delegato a rappresentare congiuntamente le Associazioni

sindacali CNA Costruzioni di Bologna con sede in Bologna viale Aldo Moro n.

22, C.F. 80040250377 e Confartigianato Imprese della provincia di Bologna,

con sede in Bologna via Papini n. 18, C.F. 00329130371;

delle cui identità personali io Notaio sono certo i quali, d'accordo tra loro e

con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

I comparenti premettono:

-che le suindicate Associazioni Sindacali, a mezzo dei rispettivi legali rappre-

sentanti, a seguito di regolare convocazione si sono qui costituite in Assem-

blea Straordinaria in qualità di soci dell'Associazione non riconosciuta deno-

minata "Cassa Edile Aziende Artigiane e della Piccole e Medie Imprese Indu-

striali dell'edilizia e affini della provincia di Bologna (C.E.D.A.)", con sede in

Bologna, via dello Scalo n. 19/b, C.F. 80059450371 per discutere e deliberare

sulla introduzione dell' articolo 13 e degli articoli correlati (parziali modifiche)

dell'attuale Statuto, così come indicato nell'accordo tra le parti sociali firmato

in data 15 giugno 2009 e 13 luglio 2009.

Tanto premesso e da aversi quale parte integrante di questo atto, i componenti nelle rispettive rappresentanze e debitamente autorizzati, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della "C.E.D.A.", a norma dell'art. 8 dello Statuto,

**DELIBERANO:**

- all'art. 9, lettera d) dello Statuto sostituire il capoverso "nominare il Responsabile amministrativo della C.E.D.A., fissandone i compiti" con la dicitura: " nominare il Direttore della C.E.D.A. fissandone i compiti";

- dopo l'art. 12 inserire un nuovo articolo 13 del seguente tenore:

**"ART.13 – DIRETTORE**

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio di professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione – ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati – dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore è il responsabile del personale e degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.


In particolare, il Direttore:

- organizza e dirige il personale della Cassa;

- provvede alla predisposizione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;

- sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;

- partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni della Presidenza,



del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea

e ne cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente

ed al Vice Presidente;

- coadiuva la Presidenza e il Consiglio di Amministrazione nell'impiego e nella

gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di

credito;

- istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità

contributiva (D.U.R.C.), la cui firma è di competenza del Presidente;

- riferisce annualmente dei risultati all'estensione della sfera di tutela della

Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.";

- modificare la numerazione successiva degli articoli.

Allego a questo atto sotto la lettera "A" il testo aggiornato dello Statuto stesso,

omessane la lettura per concorde dispensa avutane dai componenti.

Null'altro essendovi a deliberare, i componenti tutti dichiarano sciolta

l'assemblea essendo le ore

Io Notaio ho letto ai componenti che lo hanno approvato e confermato il presente

atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato

a mano su quattro facciate meno sei righe.

Atto sottoscritto alle ore diciotto e quaranta.

F.to BORDONI FABIO

CAPPONI RINA

FAVA FAUSTO

NOTA GIULIO LUCIANO MARIA

PONZIO ENZO

LAVEZZO ROMANO



## STATUTO

### Art.1) - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

La Cassa Edile Dipendenti Aziende Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'edilizia e affini della provincia di Bologna, è una associazione non riconosciuta costituita con atto in data 12 luglio 1967 dalla F.P.E. (A.P.B.) (poi divenuta Assoedili/Anse-CNA ed attualmente denominata CNA COSTRUZIONI Bologna), dalla FeNEAL-UIL provinciale di Bologna e dalla FILLEA-CGIL provinciale di Bologna con riferimento al Contratto Collettivo di Lavoro stipulato il 30/6/1967, relativo ai dipendenti delle aziende artigiane.

Dalla data del 2 luglio 2002 ad essa partecipano in qualità di soci, con ogni identico diritto ed obbligo corrispondente a quello dei fondatori costituenti, la Confartigianato-C.G.I.A. della provincia di Bologna ( poi divenuta Confartigianato – Federimpresa della provincia di Bologna ed attualmente denominata Confartigianato Imprese della provincia di Bologna) e la Filca-CISL provinciale di Bologna.

Dalla data del 13 luglio 2009 tale Cassa Edile assume la denominazione di "Cassa Edile Dipendenti Aziende Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'edilizia e affini della provincia di Bologna ", mantenendo la sigla abbreviata "C.E.D.A." (precedentemente denominata "C.E.D.A. Cassa Edili Dipendenti Artigiani della provincia di Bologna" Statuto del 12/7/1967 e "C.E.D.A. Cassa Edile Aziende Artigiane e della Piccola e Media Industria della provincia di Bologna" Statuto del 2/7/2002).


### Art.2 - SEDE, DURATA E SCOPI

La C.E.D.A. ha sede in Bologna. L'eventuale trasferimento della sede in altro luogo nell'ambito del territorio del Comune di Bologna non costituisce modificazione dei patti associativi, e non richiede quindi alcuna modifica al presente Statuto.

La C.E.D.A. non ha fini di lucro, ha durata indeterminata ed è costituita ed amministrata per perseguire, con incarico conferito congiuntamente dalle Associazioni Sindacali partecipanti, ogni finalità mutualistica a favore dei dipendenti di aziende dei settori edili ed affini, nonché per svolgere ogni attività compatibile, in ottemperanza ed in armonia, nonché nel rispetto di tutte le norme in materia previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (C.C.N.L.) e dai contratti ed accordi di qualsiasi livello, esistenti e futuri, sottoscritti od adottati nell'ambito della provincia di Bologna dalle Associazioni Imprenditoriali e Sindacali componenti l'assemblea.

### Art.3 - RAPPRESENTANZA LEGALE, FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della C.E.D.A. spetta al Presidente, od in sua assenza al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della C.E.D.A. è esclusivamente competente il Foro di Bologna.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Le*


*[Handwritten initials]*

#### **Art.4 - ISCRIZIONE ALLA C.E.D.A.**

Ai fini e per gli effetti del presente Statuto sono beneficiari delle prestazioni fornite dalla C.E.D.A., ed in quanto tali "iscritti" alla C.E.D.A. a cura dei rispettivi datori di lavoro, tutti i dipendenti delle aziende operanti nei settori edili ed affini per i quali i C.C.N.L., i contratti e gli accordi richiamati dall'art.2 che precede prevedano accantonamenti e contribuzioni compatibili con gli scopi della C.E.D.A..

I rapporti di iscrizione presso la C.E.D.A. iniziano dalla data di assunzione del dipendente e terminano per:

- a) cessazione dell'attività lavorativa nel settore edile od affine da parte dell'iscritto;
- b) cessazione dell'assistenza gestita dalla C.E.D.A.;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non sia contrattualmente vincolato ad adempiere agli accantonamenti a favore della C.E.D.A.;
- d) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro facente riferimento ad altro ambito territoriale.



#### **Art.5 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI**

Il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro e dai dipendenti iscritti viene effettuato nelle misure e con le modalità contrattualmente stabilite dalle Associazioni Sindacali partecipanti, osservate altresì le eventuali modalità integrative fissate dal Consiglio di Amministrazione della C.E.D.A. e dalle stesse Associazioni Sindacali.

Al versamento delle quote dei contributi a carico sia del datore di lavoro sia dei dipendenti provvede, essendone responsabile, il datore di lavoro, nel secondo caso mediante trattenuta sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga. Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente agli obblighi di cui al presente articolo la Cassa dovrà adottare i provvedimenti consentiti dalla legge.

#### **Art.6 - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

La gestione delle somme a disposizione della C.E.D.A. e la erogazione delle forme di assistenza a favore degli iscritti sono effettuate in base alle modalità che il Consiglio di Amministrazione stabilisce anno per anno.

#### **Art.7 - ORGANI DELLA C.E.D.A.**

Gli organi della C.E.D.A. sono i seguenti:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Collegio dei Sindaci.

## Art.8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tre rappresentanti per le Associazioni degli imprenditori e tre rappresentanti per le Associazioni dei Lavoratori. I tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali vengono nominati unitamente dalle due Associazioni Confartigianato e CNA. I rappresentanti delle Associazioni dei lavoratori vengono designati delle singole Associazioni.

Tali rappresentanti verranno designati dalle singole Associazioni ed all'atto della partecipazione alla Assemblea dovranno rivestire la carica di Legale Rappresentante, Consigliere, oppure Funzionario, a ciò espressamente delegato in forma scritta dal Legale Rappresentante, della Associazione designante, ed inoltre non dovranno rivestire né la qualità di amministratore né la qualità di sindaco della C.E.D.A..

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure con altre forme di comunicazione quale mail, fax o telegramma, inviata alle Associazioni partecipanti almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque quando ne facciano richiesta motivata almeno tre Associazioni partecipanti.

Se il Consiglio di Amministrazione non provvede alla convocazione entro i termini stabiliti od entro trenta giorni dalla richiesta come sopra presentata la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, senza distinzione tra ordinaria e straordinaria ed avendo riguardo solamente alla consecuzione temporale, viene presieduta a rotazione dai rappresentanti di tutte le Associazioni partecipanti, nel seguente ordine: CNA COSTRUZIONI della provincia di Bologna, FeNEAL-UIL della provincia di Bologna, FILLEA-CGIL della provincia di Bologna, Confartigianato-Imprese della provincia di Bologna e FILCA - CISL della provincia di Bologna. In caso di assenza del rappresentante avente diritto alla presidenza l'Assemblea sarà presieduta da quello successivo, nell'ordine sopra previsto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 15 maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e la determinazione dell'eventuale indennizzo e rimborso spese agli amministratori.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno quattro rappresentanti delle Associazioni partecipanti.

Alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci l'Assemblea ordinaria prende atto delle nuove nomine degli Amministratori e dei Sindaci comunicate dalle singole Associazioni partecipanti e conferma per il mandato successivo gli Amministratori ed i Sindaci non sostituiti dalle singole Associazioni partecipanti.

L'Assemblea straordinaria si riunisce quando sia necessario deliberare in ordine a modifiche dello Statuto ed allo scioglimento e liquidazione della C.E.D.A.





Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte unicamente all'unanimità da tutti i rappresentanti di tutte le Associazioni Sindacali imprenditoriali e dei lavoratori partecipanti, ove a ciò autorizzati da valide deliberazioni delle Associazioni stesse, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

#### **Art.9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- a) **COMPOSIZIONE** La C.E.D.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) componenti di cui 3 (tre) nominati dalla CNA COSTRUZIONI Bologna, 3 (tre) nominati dalla Confartigianato-Imprese della provincia di Bologna, 2 (due) nominati dalla FILLEA-CGIL della provincia di Bologna, 2 (due) nominati dalla FeNEAL-UIL della provincia di Bologna e 2 (due) nominati dalla FILCA-CISL della provincia di Bologna.

Le nomine dovranno pervenire in forma scritta alla sede della C.E.D.A..

Il presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato su designazione congiunta delle Organizzazioni di parte imprenditoriale.

Il vicepresidente viene nominato su indicazione congiunta delle Organizzazioni dei lavoratori.


Il Consiglio di Amministrazione dovrà ratificare le nomine del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente in carica manterranno le loro funzioni e la rappresentanza sociale anche dopo le dimissioni o la cessazione del mandato sino alla nomina dei nuovi corrispondenti organi.

- b) **DURATA** - I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un triennio e possono essere riconfermati. E' però in facoltà delle singole Associazioni Sindacali designanti chiedere ed ottenere la loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio rimarranno in carica fino alla fine del triennio iniziato dai loro predecessori.

- c) **GRATUITA'** - Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese: tale somma sarà approvata dalla Assemblea;

- d) **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - Il Consiglio di Amministrazione provvede ad ogni attività necessaria alla amministrazione ed alla gestione della C.E.D.A. compiendo gli atti necessari allo scopo. Sono in particolare compiti del Consiglio di Amministrazione:



Handwritten initials 'RE' in the left margin.


Handwritten signature 'MTE' in the right margin.

Handwritten signature in the right margin.

Handwritten signature at the bottom of the page.

Handwritten signature at the bottom of the page.

- nominare il Direttore della C.E.D.A., fissandone i compiti;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- convocare l'Assemblea;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della C.E.D.A., ed in particolare sulla riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni;
- curare e promuovere l'impiego dei fondi della C.E.D.A., in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- acquistare ed alienare immobili, contrarre e concedere mutui, costituire riserve ordinarie, concedere pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni nei pubblici registri ipotecari, censuari, o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, anche per la rinuncia ad ipoteche legali, nonché transigere e compromettere le controversie tramite arbitri o amichevoli compositori, promuovere o sostenere liti, costituendosi in giudizio, rinunciare agli atti delle procedure, impugnare provvedimenti giudiziari ed amministrativi, accettare il deferimento di giuramenti, nominare legali, nominare procuratori speciali, eleggere domicili;
- assumere, promuovere e licenziare il personale della C.E.D.A. e fissarne il trattamento economico in conformità alla legge ed in armonia con i Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria edile, sentito il parere del Direttore.



*[Handwritten signature]*

e) **CONVOCAZIONE** -Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una

volta al mese, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi, anche a mezzo telefax, mail o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a 48 ore. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'Ordine del Giorno.

*[Handwritten initials]*

f) **VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI** - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno sette Consiglieri.

*[Handwritten signature]*

**Art.10 - PRESIDENTE**

Il Presidente assume la carica sino allo scadere del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, salva la possibilità di procedere alla sostituzione anticipata nella carica, con altro Consigliere, da parte delle Associazioni sindacali imprenditoriali designanti.

Il Presidente ha la firma sociale.

Per eseguire le deliberazioni assunte, e per tutti gli atti amministrativi,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

il Presidente ed il Vice Presidente sono tenuti alla firma congiunta.

Al Presidente compete:

- rappresentare la C.E.D.A. di fronte a terzi e stare in giudizio;
- sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione del presente Statuto, procedere alla convocazione sia del Consiglio di Amministrazione sia del Consiglio di Presidenza e presiederne le riunioni;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercitare tutti i poteri che gli competono in qualità di rappresentante legale della C.E.D.A.;
- in caso di assenza e di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.



### **Art.11 - VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente assume la carica sino allo scadere del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, salva la possibilità di procedere alla sostituzione anticipata nella carica, con altro Consigliere, da parte delle Associazioni Sindacali dei lavoratori designanti.

Spetta al Vice Presidente:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- coadiuvare il Presidente nella esecuzione degli atti di sua competenza ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questi delegate in via temporanea o permanente.
- Spetta al Vicepresidente firmare, congiuntamente al Presidente, le deliberazioni assunte e tutti gli atti amministrativi.

### **Art.12 - COMITATO DI PRESIDENZA**

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione è costituito un Comitato di Presidenza incaricato di esaminare preventivamente gli atti sottoposti dallo statuto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.


Il Comitato di Presidenza è formato, all'interno della rappresentanza dei datori di lavoro, dal Presidente della CEDA e da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni datoriali che non hanno espresso il Presidente; nonché all'interno della rappresentanza sindacale dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, dal Vice Presidente e da un rappresentante nominato da ciascuna delle organizzazioni che non hanno espresso il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato di Presidenza, in via temporanea o in via permanente, la esplicazione di determinate funzioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, prevedendo però sempre la necessità di successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Restano ferme tutte le attribuzioni previste dallo Statuto in capo al

Presidente e al Vice Presidente.

Ciascun membro designato del Comitato di Presidenza può chiederne la convocazione.



### ART.13 – DIRETTORE

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio di professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione – ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati – dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore è il responsabile del personale e degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- organizza e dirige il personale della Cassa;
- provvede alla predisposizione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni della Presidenza, del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e ne cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- coadiuva la Presidenza e il Consiglio di Amministrazione nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), la cui firma è di competenza del Presidente;
- riferisce annualmente dei risultati all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

### Art.14 - COLLEGIO DEI SINDACI


a) **COMPOSIZIONE** - Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati come segue: il Presidente, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, da tutte le Associazioni Sindacali partecipanti, con proposta che sarà formulata dalla CNA COSTRUZIONI Bologna, gli altri due Sindaci effettivi e i due i Sindaci supplenti in ragione di due designati congiuntamente dalle Associazioni Sindacali imprenditoriali e due designati dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori.

b) **DURATA** - I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

c) **COMPENSI** - Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

d) **ATTRIBUZIONI** - I Sindaci esercitano le attribuzioni ed assumono gli obblighi di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile. I Sindaci si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi e

redigono ad ogni riunione un verbale attestante i controlli effettuati, riferendo tempestivamente le loro osservazioni al Consiglio di Amministrazione.



#### Art.15 – PATRIMONIO

Il patrimonio netto della Cassa è costituito:

- a) dal fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti gli avanzi netti di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
- b) dal fondo di riserva straordinario al quale direttamente affluiscono i lasciti, le donazioni, le elargizioni ed in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio della C.E.D.A.. Qualora i lasciti, donazioni, ecc. consistano in beni mobili o immobili, l'apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito con criteri di prudenzialità dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dagli speciali accantonamenti deliberati dal Consiglio in sede di bilancio.

Il patrimonio della Cassa può essere costituito da beni immobili, urbani e rustici, da titoli di Stato in euro o garantiti dallo Stato, da operazioni di capitalizzazione di cui al ramo V del punto A della tabella allegata al D.Lgs. 17 marzo 1995 n.174 stipulate con primarie imprese assicurative di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto, e da mobili in genere. Per quanto attiene agli investimenti su prodotti finanziari diversi da Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, questi, complessivamente, non potranno essere superiori al 30% del patrimonio della cassa medesima.

#### Art.16 – ENTRATE

Le entrate della Cassa sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa versati sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori, in ottemperanza a quanto stabilito dai CCNL e dagli accordi applicabili;
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
- c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle somme incassate in seguito a lasciti, donazioni, elargizioni o qualsiasi altro atto di liberalità avente lo scopo di sovvenzionare la gestione ordinaria e straordinaria della C.E.D.A..

#### Art.17 - USCITE

Alle spese di gestione la C.E.D.A. farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo,

ordinario o straordinario dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, ricevute di bonifico o versamento, quietanze, assegni circolari o bancari, ecc.).

Gli ordini o titoli di prelievo o di pagamento dovranno essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

#### **Art.18 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI**

L'esercizio finanziario della C.E.D.A. inizia il primo giorno di ottobre e termina l'ultimo giorno di settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà redatto il bilancio consuntivo che deve constare della situazione patrimoniale e del conto economico della gestione. Questa ultima deve indicare analiticamente le entrate e le spese di competenza anche se non ancora riscosse o pagate, purché risultino liquidate, cioè stabilite nel loro esatto ammontare.

La proposta di bilancio redatta dal Direttore in accordo con il Presidente ed il Vice Presidente deve essere messa a disposizione del Collegio dei Sindaci e dei Consiglieri di Amministrazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale viene esaminata, riunione da convocarsi entro il quindici aprile di ogni anno.

Entro il quindici aprile di ogni anno deve altresì essere redatto il preventivo di gestione per l'esercizio in corso. Il Consiglio di Amministrazione predispone quindi le proposte di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione.

#### **Art.19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento e la liquidazione della Cassa possono essere disposti solamente con delibera assembleare motivata assunta all'unanimità da tutti i rappresentanti di tutte le Associazioni Sindacali imprenditoriali e dei lavoratori partecipanti alla Cassa, ove a ciò autorizzati da valide deliberazioni delle Associazioni stesse, previa consultazione formale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Laddove il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci esprimano pareri scritti in merito, essi dovranno essere menzionati nella deliberazione sopra prevista e ad essa allegati.

Lo scioglimento e la liquidazione dovranno essere disposte per acclarata impossibilità di conseguimento dell'oggetto associativo, oppure qualora la C.E.D.A. cessi ogni attività per disposizioni di legge, od infine qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria e funzionale.

L'Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori, dei quali uno designato congiuntamente dalle Associazioni Sindacali imprenditoriali, uno designato congiuntamente dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori ed uno designato congiuntamente da tutte le Associazioni Sindacali partecipanti.

In caso di disaccordo sulla nomina di quest'ultimo ed in caso di mancata nomina di uno o di entrambi gli altri due liquidatori, trascorsi sessanta giorni dalla deliberazione di messa in liquidazione le nomine



mancanti verranno richieste dalla Associazione più diligente al Presidente del Tribunale di Bologna.

L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione della C.E.D.A., i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza a favore dei lavoratori dei settori edili ed affini che saranno indicate dall'Assemblea. In caso di disaccordo, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del bilancio finale di liquidazione, ove non impugnato, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna, secondo i suddetti scopi e sentito il parere delle Associazioni Sindacali partecipanti.

#### **Art.20 - MODIFICHE STATUTARIE**

Qualunque modificazione al presente Statuto deve essere ratificata con delibera assembleare motivata assunta all'unanimità da tutti i rappresentanti di tutte le Associazioni Sindacali imprenditoriali e dei lavoratori partecipanti, in base a un accordo scritto firmato congiuntamente dalle Associazioni stesse, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

#### **Art.21 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme del libro I, titolo II, capo III, ed in particolare gli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile.